

31 marzo 2020

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

Decreto “Cura Italia”: lettura critica della Corte dei Conti

Autore: Giovanni Colombi

Lo scorso 25 marzo, la Corte dei Conti ha rilasciato una corposa memoria, contrassegnata con il numero AS1766 a commento del D.L. 18/2020.

La nostra attenzione, con questo contributo, si concentrerà sui punti da 22 a 27, ovvero quelli dedicati a **Le misure fiscali a sostegno delle famiglie e delle imprese**.

Le osservazioni, i suggerimenti e le critiche della Corte – nel ripercorrere il contenuto del Decreto “Cura Italia” la Corte concentra la propria attenzione, nei punti sopra richiamati, sugli artt. 60, 61, 62, 66, 67, 68 ed incidentalmente sull’art. 83 messo in relazione con l’articolo 67.

Leggendo le memorie, sembra di rivedere molti degli scritti che la dottrina, anche sulle pagine del nostro quotidiano, ha redatto a commento della pubblicazione del D.L. 18/2020 nella *Gazzetta Ufficiale* 70 dello scorso 17 marzo.

In primo luogo, **e come non essere d’accordo**, a giudizio della Corte il quadro normativo risulta **estremamente complesso e di non agevole ricomposizione**, tant’è che viene auspicato un **intervento di razionalizzazione che valga a semplificare il quadro normativo** così da incrementare il tasso di percezione delle misure di favore da parte dei contribuenti.

Anche la Corte, **al pari degli operatori del settore**, sostiene come risulti **poco comprensibile** l’esclusione dal provvedimento sospensivo dei versamenti di quelli relativi alla liquidazione delle dichiarazioni (gli avvisi bonari, per intenderci) e di quelli connessi alla definizione degli accertamenti. È di tutta evidenza come in questo periodo essi non possono che impattare negativamente su una situazione già di emergenza.

Sul versante delle erogazioni liberali, di cui all’art. 66, si auspica una **individuazione in modo unitario dei destinatari delle erogazioni** affinché sia garantito il credito d’imposta (30%) per le persone fisiche (se effettuati non nell’ambito del reddito d’impresa) e per gli enti non commerciali. La deducibilità è invece integrale per i soggetti che effettuano tali erogazioni nell’ambito del reddito d’impresa.

Ma il nodo centrale delle memorie, per quanto attiene il mondo fiscale (del quale abbiamo l’onore e l’onere di occuparci), lo abbiamo nei punti 24 e 25: la Corte stigmatizza la difformità di trattamento riservato dalla norma (art. 67 e 83) alla parte “pubblica” rispetto a quella “privata”: i primi godono di una sospensione delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e di contenzioso che va dal giorno 8 marzo al 31 maggio (quindi 84 giorni) mentre la parte “privata” deve accontentarsi di una sospensione, per quanto attiene le “attività processuali” che va dal 9 marzo al 15 aprile (quindi 38 giorni). La Corte scrive testualmente **“Ciò determina un ingiustificato vantaggio per la parte processuale pubblica che potrà avvalersi di un più ampio margine di tempo per adempiere agli oneri del processo. Andrebbe, pertanto, valutata la possibilità di espungere dal testo dell’art. 67 il riferimento all’attività di contenzioso”**.

Ma la vera “bordata” arriva nel punto 25 ove si richiama il disposto del comma 4 dell’art. 67, che in buona sostanza comporta il differimento di due anni dei termini di prescrizione/decadenza che scadono entro il prossimo 31 dicembre 2020.

La Corte ricorda come, **giustamente**, la sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi prevista a favore dei soggetti colpiti da eventi eccezionali comporta un **corrispondente periodo** di sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione, nella più cristallina e pienamente condivisibile applicazione del **principio di corrispondenza** (comma 1 art. 12 D.Lgs. 159/2016).

Con estremo tatto, ma con altrettanta fermezza, la Corte si interroga su cosa avesse voluto intendere il Legislatore con il comma 4 dell’art. 67: forse riteneva di richiamare **solo ed esclusivamente il comma 1 dell’art. 12 D.Lgs. 159/2016** (e “ci starebbe tutto”, aggiungiamo noi) oppure, come appare più probabile il Legislatore intendeva richiamare anche il comma 2, che per l’appunto “fa guadagnare” due anni di differimento dei termini a favore degli enti impositori?

La Corte conclude il punto 25 sostenendo che se l’intento fosse quello di accordare agli uffici i “due anni di bonus” **non se ne comprenderebbero le ragioni** visto che i contribuenti, nella migliore delle ipotesi, ottengono 84 giorni di “tregua” dai versamenti ed in cambio devono concedere alla controparte due anni di maggior tempo per effettuare controlli, accertamenti e liquidazioni. Un tale “vantaggio”, ricorda la Corte, è di solito collegato ad oggettive difficoltà operative degli uffici che si ricollegano, ad esempio, ad eventi sismici: e non è questo il caso.

Per concludere, due parole sull’art. 68 (punto 26): la Corte lancia un alert, richiamando l’attenzione al dettato normativo dell’articolo in commento. Esso, a stretto tenore letterale, sembrerebbe disporre che al 30 giugno 2020 non sarà consentito ai contribuenti di rateizzare quanto iscritto a ruolo e rimasto sospeso (si parla infatti di pagamento in unica soluzione!), il che sarebbe qualcosa di illogico e senza utilità alcuna.

Se così fosse, ci viene da pensare, meglio presentare istanza di rateazione nel periodo di sospensione e partire poi con le rate che verranno determinate e comunicate da AER.

Riflessioni Finali - Sui banchi di scuola abbiamo imparato che la Corte dei Conti è organo della cosiddetta **magistratura contabile**: una definizione quanto mai suggestiva ed evocativa. Sin dal 1862, quando venne istituita, la sua funzione è stata quella di vigilare “...sulle amministrazioni dello Stato, così da prevenire ed impedire sperperi e cattive gestioni. In questa funzione, la Corte dei conti assunse la veste di una “magistratura”, essendo emersa - secondo la storica affermazione di Camillo Benso conte di Cavour - la “assoluta necessità di concentrare il controllo preventivo e consuntivo in un magistrato inamovibile” . La “sacralità della sua funzione” è stata anche ribadita dalla Carta Costituzionale all’art. 100.

Tutto questo per dire cosa? Come sostenuto poco sopra, molte delle critiche messe nero su bianco dalla Corte dei Conti sono state messe nero su bianco anche da noi operatori del mondo fiscale e giuridico.

Sostenute da noi, queste argomentazioni, potevano sembrare “di parte”, una delle tante lamentele che i commercialisti e gli avvocati tributaristi indirizzano al Legislatore e all’Amministrazione Finanziaria.

Con la memoria delle Corte dei Conti il mittente cambia! È lo Stato che scrive a sé stesso! È un organo dello Stato che per *mission* ha quella di effettuare “un controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall’amministrazione” che sottolinea come nel testo normativo del D.L. 18/2020 c’è più di qualcosa che non funziona: quale migliore occasione per il Legislatore della conversione in legge del DL per correggere le “dissonanze” giustificate, forse, dalla necessità di intervenire “in fretta”? Speriamo...

Abbonamento REVISIONE LEGALE

All'interno troverai:

Articoli Revisione - Revisione In Pillole
RevINews - Moduli e CheckList

ABBONATI

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it